



Slow Food Arcigola

ATTO COSTITUTIVO DI CONVIVIAM

In (città) SOVERATO CZ
 indirizzo VIA DELLA VITTORIA 7
82062 SOVERATO CZ
 si sono riuniti il 21 LUGLIO 2000 ORE 21,30

per costituire il Convivium territoriale di Slow Food Arcigola i seguenti cittadini:

- MARISA RAFFAELA CIGLIOTTI Maria R. Cigliotti
- BRUNA DE PACE Bruna De Pace
- CARMELO CUZZOCREA Carmelo Cuzzocrea
- RODOLFO GARIBERI Rodolfo Gariberi
- ANTONELLA DE PACE Antonella De Pace
- TIJANA TROPEA Tijana Tropea
- GREGORIO GRECO Greco

I convenuti chiamano a presiedere la riunione il Signor MARISA RAFFAELA CIGLIOTTI e come segretario il Signor GREGORIO GRECO.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del Convivium e legge lo Statuto Nazionale della Associazione che viene assunto come statuto del Convivium.

Lo statuto prevede:

- che l'adesione all'associazione è libera,
- che le cariche sociali sono elettive,
- che è escluso ogni scopo di lucro.

La proposta di costituzione del Convivium, l'adesione a Slow Food Arcigola, e lo Statuto vengono posti ai voti e approvati alla UNANIMITA' (unanimità/maggioranza).

I presenti deliberano che il Convivium venga chiamato "Convivium SOVERATO".

e nominano il fiduciario nella persona del Signor CIGLIOTTI MARISA RAFFAELA

e il Comitato di Condotta nelle persone dei Signori

- ANTONELLA DE PACE
- BRUNA DE PACE
- CARMELO CUZZOCREA
- RODOLFO GARIBERI TIJANA TROPEA
- GREGORIO GRECO

Non essendovi null'altro da deliberare il presidente scioglie l'Assemblea.

Il Presidente

Maria R. Cigliotti

Il Segretario

Greco

Allegato 1

STATUTO NAZIONALE APPROVATO DAL CONGRESSO DI ROVERETO 19-21 GIUGNO 1998



TITOLO I - DEFINIZIONE E SCOPI

ART. 1

Slow Food Arcigola è un'Associazione Nazionale, non a scopo di lucro, democratica, di promozione sociale e di formazione della persona, con sede a Bra via Mendicità Istruita 14, basata sull'adesione volontaria di cittadini, che, per suo tramite, intendono esercitare comuni interessi di carattere culturale nel campo dell'alimentazione.

ART. 2

Slow Food Arcigola è parte del Movimento Internazionale Slow Food, di cui è fondatrice, ed opera in Italia per diffonderne la filosofia.

ART. 3

Slow Food Arcigola aderisce alla Federazione Arci, la quale è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente con finalità assistenziale, come da Decreto del 2 agosto 1967 numero 1017022/12000A.

ART. 4

Slow Food Arcigola si propone:

- a) di far acquisire dignità culturale alle tematiche legate al cibo ed alla alimentazione;
- b) di individuare i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati a un territorio, promuovendone l'assunzione a ruolo di beni culturali;
- c) di elevare la cultura alimentare dei cittadini e, in particolare, delle giovani generazioni, con l'obiettivo del raggiungimento della piena coscienza del diritto al piacere ed al gusto;
- d) di promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei prodotti che ne rappresentano la massima espressione qualitativa.

Per il raggiungimento di queste finalità Slow Food Arcigola potrà:

- a) promuovere, organizzare, partecipare ad attività educative anche nel campo della scuola attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione ed aggiornamento, finalizzati ad una piena attuazione del diritto allo studio, all'educazione alla salute, sensoriale, al gusto e alla cultura alimentare. A questo fine attività prevalente dell'associazione sarà la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico;
- b) coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione, per la salvaguardia della biodiversità alimentare contrastando la crescente omologazione dei consumi;
- c) promuovere la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso l'organizzazione di iniziative di turismo enogastronomico;
- d) promuovere o sostenere iniziative solidaristiche volte ad alleviare situazioni di particolare disagio nel campo della fruizione alimentare.

Per raggiungere gli scopi che si propone, Slow Food Arcigola può partecipare ad organismi pubblici o privati, può promuovere circoli, affiliare produttori ed operatori del settore può gestire in prima persona iniziative anche economiche che ritenga utili al proprio fine sociale; può promuovere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali; può intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.

TITOLO II - SOCI, BASI ASSOCIATIVE, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ART. 5

Sono soci di Slow Food Arcigola tutti i cittadini che aderendo alla associazione richiedono la tessera sociale presso le basi associative o direttamente presso gli organismi dirigenti territoriali e nazionali. Il numero dei soci è illimitato.

La richiesta di adesione potrà essere rifiutata dagli organismi dirigenti in ragione di comportamenti nettamente in contrasto con le finalità statutarie.

Il socio Slow Food Arcigola con la propria adesione diventa automaticamente socio di diritto del movimento internazionale Slow Food.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo; non sono ammesse deleghe. Tutti i soci

potranno fruire dei servizi offerti dall'associazione.

La partecipazione all'associazione ha durata illimitata salvo la cause di esclusione previste dalla legge e dal presente statuto.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 6

A Slow Food Arcigola possono aderire basi associative mediante affiliazione da rinnovarsi annualmente. Queste possono affidarsi purché accettino il presente Statuto e adottino la tessera sociale dell'Associazione.

ART. 7

Perdita dell'affiliazione e della qualifica di socio:

- a) per mancato pagamento del contributo associativo annuale o della quota di affiliazione;
- b) per espulsione: qualora il comportamento o le attività del socio o della base associativa siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.

TITOLO III - IL SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO I - LIVELLO ORGANIZZATIVO DI BASE

LA CONDOTTA

ART. 8

La Condotta, altrimenti denominata Convivio, è la struttura organizzativa di base del movimento all'interno della quale i soci esercitano l'attività associativa.

ART. 9

Il territorio di competenza della Condotta viene stabilito sia in base all'omogeneità storico-culturale della zona e alle sue tipologie agroalimentari, che da specifiche necessità organizzative.

ART. 10

L'istituzione di una Condotta viene formalmente chiesta da un comitato promotore al Consiglio dei Governatori dell'Associazione. Tale richiesta deve essere corredata da adeguata indagine conoscitiva sul profilo storico-economico, sulle caratteristiche agroalimentari e sugli aspetti di cultura materiale del territorio di competenza.

La Condotta deve garantire un numero minimo di soci pari a 30. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dalla Direzione Nazionale su richiesta motivata.

ART. 11

Sono compiti della Condotta:

- a) promuovere la filosofia del movimento;
- b) sviluppare la presenza organizzata del movimento, l'affiliazione di circoli, associazioni e nuove basi associative;
- c) stabilire rapporti e collaborazioni con Enti pubblici, associazioni gastronomiche, consorzi di tutela, associazioni di produttori, per contribuire allo sviluppo e alla conoscenza della produzione agroalimentare;
- d) collaborare con altre associazioni o Enti per la tutela dell'ambiente ed il rispetto della natura, condizione irrinunciabile per la salvaguardia del nostro patrimonio gastronomico;
- e) mantenere rapporti con le altre Condotte e con i convivium esteri;
- f) la possibile costituzione di un comitato consultivo formato da esperti enogastronomici e del mondo della cultura e dell'arte con il compito di fornire parere e suggerimenti sulle iniziative territoriali e nazionali.

ART. 12

La Condotta è retta da un Fiduciario, nominato dal Consiglio dei Governatori. Il Fiduciario è coadiuvato nell'espletamento dei suoi compiti da un Comitato di Condotta espressione della base associativa.

ART. 13

Il Fiduciario

Il Fiduciario rappresenta l'Associazione sul territorio di sua competenza.

È il legale rappresentante della Condotta ed è responsabile dell'attività da essa svolta. Viene nominato dal Consiglio dei Governatori su indicazione del Comitato di Condotta o del Comitato Promotore.

I suoi compiti sono:

- a) organizzare le attività associative sul territorio e promuovere il tesseramento alla Associazione;

- b) esercitare compiti di rappresentanza nei confronti di enti pubblici, istituzioni, organi d'informazione e realtà produttive del territorio;
- c) convocare le riunioni del Comitato di Condotta e l'assemblea dei soci e relazionare periodicamente al Consiglio dei Governatori l'attività della Condotta, segnalando novità ed evidenziando i problemi;
- d) partecipare all'Assemblea dei Fiduciari;
- e) predisporre il rendiconto annuale di gestione da sottoporre all'assemblea dei soci.

Art. 14

Assemblea dei soci della Condotta

L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli iscritti della Condotta in regola con il pagamento delle quote associative. E' convocata almeno una volta all'anno dal Fiduciario tramite avviso scritto che deve pervenire con preavviso di almeno sette giorni al domicilio di ciascun socio, con l'ordine del giorno della riunione.

L'assemblea può essere convocata in forma straordinaria quando venga avanzata richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea ha il compito di approvare il rendiconto economico e il programma di attività della Condotta.

Deve individuare tra gli associati i membri del Comitato di Condotta.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci di condotta, in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione può essere convocata nello stesso giorno di quello fissato per la prima convocazione ad ora successiva.

CAPO II - DIREZIONE TERRITORIALE

ART. 15

La Direzione Territoriale è l'organismo di governo e coordinamento delle attività associative nell'ambito territoriale di riferimento. Tale ambito viene definito dal Consiglio dei Governatori.

La Direzione Territoriale è composta dai Fiduciari delle Condotte presenti nel territorio assegnato e dai Governatori espressi dal territorio stesso.

La Direzione Territoriale è convocata dai Governatori del territorio o su richiesta da almeno un terzo dei Fiduciari che ne fanno parte, e si deve riunire almeno due volte l'anno.

ART. 16

La Direzione Territoriale può individuare al suo interno uno o più coordinatori con funzioni operative e di rappresentanza.

CAPO III - ORGANISMI NAZIONALI

ART. 17

Sono Organismi Nazionali di direzione politica e di governo dell'associazione: il Consiglio dei Governatori, la Direzione Nazionale, il Presidente.

ART. 18

Il Consiglio dei Governatori

Il Consiglio dei Governatori è l'organo di direzione politica e di governo della associazione, è investito dei più ampi poteri per gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, e si riunisce almeno due volte all'anno. Ha il compito di:

- a) applicare le decisioni del Congresso Nazionale;
- b) stabilire norme e regole per la convocazione del Congresso Nazionale e dei Congressi di Condotta;
- c) licenziare i materiali congressuali;
- d) fissare le quote associative ed i servizi ai soci ed alle basi associative;
- e) discutere ed approvare il programma annuale;
- f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- g) sostituire Fiduciari e istituire o chiudere Condotte su richieste motivate;
- h) nominare i Fiduciari delle Condotte su indicazione vincolante del Comitato di Condotta;
- i) definire l'ambito geografico delle Direzioni Territoriali e promuoverne l'istituzione;
- l) convocare l'assemblea nazionale dei Fiduciari;
- m) sostituire i suoi membri decaduti o dimissionari con facoltà di cooptare nuovi membri fino a un massimo di un terzo in aumento tra un Congresso e l'altro;

m) predisporre, sulla base delle risultanze congressuali, programmi di attività ed individuare temi di grandi campagne nazionali;

n) eleggere nel suo seno uno o più Vicepresidenti ed i membri della Direzione Nazionale.

ART. 19

Il Consiglio dei Governatori è convocato dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei suoi membri.

S'intende regolarmente formato quando sia presente la maggioranza dei membri eletti e delibera a maggioranza dei presenti.

I singoli Governatori devono collaborare al buon funzionamento delle Direzioni Territoriali e riferire al Consiglio sull'attività svolta dalle stesse e sulla situazione associativa nelle Condotte.

ART. 20

La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo esecutivo che attua le decisioni del Consiglio dei Governatori ed è composto dal Presidente e dai membri eletti dal Consiglio dei Governatori, tra i quali verranno individuati uno o più Vicepresidenti.

Ha il compito di :

- a) predisporre gli strumenti organizzativi per l'attuazione del programma;
- b) predisporre i calendari delle attività nazionali da sottoporre al Consiglio dei Governatori;
- c) convocare il Consiglio dei Governatori;
- d) nominare i rappresentanti della associazione in organismi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

La Direzione Nazionale viene convocata dal Presidente ogni qualvolta si rende necessario e comunque almeno 4 volte all'anno.

ART. 21

Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca ed assicura il regolare funzionamento degli organi dirigenti;
- b) esercita i compiti di rappresentanza e di collegamento esterni inerenti le proprie funzioni;
- c) presiede il Consiglio dei Governatori e la Direzione Nazionale;

d) può delegare in caso di assenza o impedimento un componente della Direzione Nazionale o del Consiglio dei Governatori a rappresentarlo in tutte le sue funzioni. In caso di impedimento improvviso, i suoi poteri sono assunti da un Vicepresidente all'uopo designato dal Consiglio dei Governatori.

Il Presidente Nazionale ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione verso i terzi e in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Congresso e del Consiglio; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

CAPO IV - CONGRESSI

ART. 22

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante di Slow Food Arcigola e si svolge ogni quattro anni secondo le norme stabilite dal Consiglio dei Governatori che ne predispone la convocazione.

Al congresso partecipano tutti i delegati eletti dai soci nei congressi di Condotta con i criteri di rappresentanza omogenea stabiliti dal consiglio dei governatori al fine di garantire la partecipazione democratica di tutti i soci alla vita associativa, alle deliberazioni sociali nazionali e all'elezione degli organi dirigenti.

L'assemblea vota a maggioranza dei presenti.

ART. 23

Il Congresso Nazionale ha il compito di:

- a) discutere, definire ed approvare le linee di politica associativa e le strategie della associazione;
- b) approvare eventuali modifiche allo statuto;
- c) eleggere il Consiglio dei Governatori;
- d) eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti;
- e) eleggere il Presidente Nazionale;
- f) approvare il regolamento disciplinante le modalità di tenuta della contabilità sociale, di formazione, divulgazione e approvazione del rendiconto associativo..

ART. 24

La richiesta di convocazione di un Congresso Nazionale Straordinario può essere avanzata da un numero di Condotte che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

ART. 25

Congresso di Condotta


Nel trimestre precedente la celebrazione del Congresso Nazionale vengono svolti i Congressi di Condotta.

Il Congresso deve essere convocato dal Fiduciario con le stesse modalità di convocazione della Assemblea di Condotta e delibera con le stesse maggioranze.

ART. 26

Il Congresso di Condotta ha i seguenti compiti:

- a) discutere i temi proposti dal Congresso Nazionale alla luce della realtà associativa e delle attività svolte nel territorio;
- b) eleggere i delegati al Congresso Nazionale.



CAPO V - STRUMENTI NAZIONALI DI LAVORO

ART. 27

Assemblea Nazionale dei Fiduciari

L'Assemblea Nazionale dei Fiduciari rappresenta il massimo organo consultivo della associazione e viene convocata, di norma una volta all'anno, dal Consiglio dei Governatori per promuovere confronti sulle strategie associative e sulle grandi campagne nazionali.

Titolo IV

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI ED IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART. 28

Sono organi di garanzia e di controllo: il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti.

ART. 29

Il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI è l'organo di controllo eletto dal Congresso Nazionale e ha il compito di:

- a) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- b) la regolare tenuta della contabilità;
- c) la corrispondenza dei bilanci e delle scritture contabili;
- d) la legittimità delle operazioni contabili e la loro corrispondenza ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti.

Esso presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo dell'Associazione al Consiglio dei Governatori. E' composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti preferibilmente fra soci non membri di organismi dirigenti nazionali ed elegge nel suo seno un Presidente che partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio dei Governatori in qualità di invitato permanente.

ART. 30

Il COLLEGIO DEI GARANTI è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna ed ha funzioni su tutto il territorio nazionale. E' eletto fra i soci che non siano membri di organi dirigenti nazionali. Esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle istanze dell'associazione, dalle basi associative o da singoli soci e decide su di essi previa istruttoria, emettendo provvedimento scritto motivato entro 60 giorni. E' composto da un massimo di 5 membri ed elegge nel suo seno un Presidente.

Titolo V - PATRIMONIO E RISORSE

ART. 31

Il patrimonio di Slow Food Arcigola è costituito: a) dai proventi dei contributi associativi; b) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti da Enti pubblici e privati e associazioni, da eventuali beni immobili e mobili; c) dai lasciti dei soci; d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive maginali; e) rimborsi derivanti da convenzioni.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 32

L'inizio e la chiusura dell'esercizio sociale di Slow Food Arcigola sono fissati al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 33

Gli organi territoriali nell'ambito delle competenze loro attribuite hanno autonomia patrimoniale e finanziaria. Gli organi nazionali dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali e territoriali le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri responsabili.

ART. 34

E' facoltà del Consiglio dei Governatori predisporre interventi a livello territoriale allo scopo di contribuire alla regolare tenuta amministrativa nella piena osservanza delle norme statutarie.

ART. 35

Il Presidente dell'Associazione, i Coordinatori di Territorio e i fiduciari possono contrarre obbligazioni in nome e per conto delle istanze da essi rappresentate nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di conti correnti bancari e postali. Tali facoltà possono essere delegate in tutto o in parte ad altra persona all'uopo designata.

Titolo VI - CONTABILITÀ E BILANCIO D'ESERCIZIO

ART. 36

Deve essere istituito e gestito un sistema contabile atto ad esprimere, con completezza ed analiticità, le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Deve essere redatto per ciascun esercizio sociale un rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione e deve essere redatto secondo le norme previste dalla vigente legislazione per gli enti non commerciali.

Titolo VII - MARCHIO

Il nome ed il logo della associazione sono registrati e patrimonio della associazione. La loro gestione è di esclusiva competenza degli Organismi Dirigenti Nazionali che ne autorizzano l'uso ai Fiduciari, limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nell'ambito delle loro competenze.

Titolo VIII - SCIoglimento

ART. 38

Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dal Congresso, appositamente convocato, il quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più enti riconosciuti che perseguano finalità affini a quelle dell'associazione scelti dal Congresso all'atto della delibera di scioglimento o salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

NORME FINALI

ART. 39

Il presente Statuto può essere solo modificato dal Congresso Nazionale ordinario o straordinario. Eventuali modifiche, per essere accolte, dovranno raccogliere almeno la maggioranza assoluta dei delegati presenti al momento del voto.

ART. 40

Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Congresso Nazionale.

Rovereto, 21 giugno 1998

